



# COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

Tel. (0124) 617146 - Fax. 0124/658736 C.F.83501310011

**ORD. N. 70 / 2025**

**OGGETTO: COMPETIZIONE PODISTICA DENOMINATA “7° TROFEO FESTA AUTUNNALE DI VALPERGA – 3° MEMORIAL ALBERTO MONTEU FASSIOT” IN PROGRAMMA IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2025 – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Vista l'istanza acclarata al protocollo generale n. 6361/2025 del 30.08.2025 da parte del signor MEDAINA Stiv, in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione “A.S.D. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BAIRESE” P.IVA e C.F. 05142260016 con sede in Bairo (To) Vicolo Trabucco n.5, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare, il giorno venerdì 12 settembre 2025, la competizione podistica denominata “7° Trofeo Festa Autunnale di Valperga – 3° Memorial Alberto MONTEU FASSIOT”;

Considerato che la suddetta manifestazione ha carattere non competitivo relativamente alle discipline di corsa a passo libero di 7 km, camminata/Nordic Walking e amici a 4 zampe di 3,5km mentre, relativamente ad adulti e giovani per le varie categorie di età, risulta competitiva agonistica e valida per il 25° campionato podistico canavesano UISP di Strada e prevede un numero di partecipanti presunto di circa 250 persone;

Atteso che, per quanto sopra, risulta necessaria una diversa regolamentazione della normale circolazione viaria sulle strade interessate;

Dato atto che l'inizio della competizione suddetta è previsto, a fasi successive per le diverse categorie, a partire dalle ore 18:00 con partenza da Piazza Unità d'Italia ed arrivo nella medesima piazza sino alle ore 21:00 circa:

Vista l'articolazione del percorso che interesserà le seguenti zone del territorio comunale di Valperga: Piazza Unità d'Italia, Strada Borelli, Via Gallenca, Strada comunale in Frazione Gallenca, Località Quassasco, Località San Martino, Via V. Peradotto, Località Granget e Strada del Grangetto, tutte classificate quali comunali;

Ritenuto di dettare apposite prescrizioni per la disciplina della circolazione stradale in occasione della sopra richiamata competizione podistica e di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti;

Vista la propria autorizzazione Prot. 6561/2025 in data 09.09.2025 allo svolgimento della competizione podistica U.I.S.P. competitiva e non competitiva denominata “7° Trofeo Festa Autunnale di Valperga – 3° Memorial Alberto MONTEU FASSIOT”;

Visto il Nuovo Codice della Strada, Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

## **ORDINA**

Per le ragioni anzi descritte e qui integralmente richiamate, il giorno venerdì 12 Settembre 2025 in occasione della competizione podistica U.I.S.P. competitiva e non competitiva denominata “7° Trofeo Festa Autunnale di Valperga – 3° Memorial Alberto MONTEU FASSIOT”, l’adozione dei seguenti provvedimenti:

1. La temporanea sospensione della circolazione stradale di veicoli, persone ed animali per il tempo necessario al transito dei concorrenti, dalle ore 18:00 e sino al termine della competizione previsto per le ore 21:00 circa, lungo il percorso in premessa indicato;
2. L’istituzione del divieto di sosta temporaneo per tutte le categorie di veicoli e rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, lungo il percorso in premessa indicato

come da planimetrie allegate al presente provvedimento.

## **DISPONE**

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza.

E’ concessa deroga ai divieti summenzionati ai mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

## **AVVERTE**

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).

## **AVVERTE ALTRESI’**

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi), ai sensi dell’art. 9 del D.P.R., Decreto del Presidente delle Repubblica, 24 novembre 1971 n. 1199).

Dalla residenza comunale, li 09.09.2025

**L’ISTRUTTORE**

**Agente Scelto di Polizia Municipale**

**Luca MUSSO**

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.F. Responsabile Polizia Municipale**

**Dott. Gerardo BIROLO**

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82



